ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE PRESSO TRIBUNALI E CORTI D'APPELLO

Art. 1

Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa

Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.

Versione in vigore dal 12 luglio 2003, non più in vigore dal 25 marzo 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello
Estremi	Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-168-2003/art-1-istituzione-delle-sezioni-specializzate-in-materia-di-impresa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it